

Regolamento regionale 19 luglio 2022, n. 7.

“Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania)”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;
vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale);
vista la legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo) ed in particolare l'articolo 1;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
visto il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania);
vista la delibera della Giunta regionale n. 237 del 17 maggio 2022

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 del Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12)

1. All'articolo 4 del Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 la parola “coordinatore” è sostituita dalla seguente: “Presidente”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione devono possedere elevata professionalità ed esperienza e sono nominati tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, di cui all'articolo 14-bis del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”;
- c) al comma 4 le parole “e il rimborso delle spese” sono soppresse;
- d) il comma 5 è riformulato come di seguito: “Nell'ambito dell'Ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta regionale sono assicurate le funzioni di supporto all'OIV”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente regolamento si provvede a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca